DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1980

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/1051/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che il 25 luglio 1980, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo francese ha notificato la circolare n. 5032, del 14 maggio 1980, concernente la modifica delle condizioni di concessione e delle modalità di calcolo delle sovvenzioni per i progetti nel settore suini ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle disposizioni notificatele, se la regolamentazione vigente in Francia per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE risponda tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che la predetta circolare soddisfa alle condizioni della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Vista la circolare n. 5032, del 14 maggio 1980, concernente la modifica delle condizioni di concessione e delle modalità di calcolo delle sovvenzioni per i progetti nel settore suini, le disposizioni vigenti in Francia ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ed all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.